

Causa C-489/19 PPU

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

26 giugno 2019

Giudice del rinvio:

Kammergericht Berlin (Germania)

Data della decisione di rinvio:

26 giugno 2019

Ricorrente:

Generalstaatsanwaltschaft Berlin

KAMMERGERICHT

Ordinanza

(omissis)

Nella causa in materia di estradizione concernente

il cittadino algerino

NJ,

attualmente detenuto in regime di custodia cautelare nel penitenziario di Moabit nel quadro di un diverso procedimento (omissis),

alias
(omissis),

in data 26 giugno 2019, la Quarta Sezione (omissis) penale del Kammergericht [Tribunale superiore del Land] di Berlino – (omissis) – così ha deliberato:

1. La decisione sull'ammissibilità dell'extradizione è rinviata.
2. Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale: **[Or. 2]**

Se la subordinazione di una procura ad istruzioni precluda a quest'ultima di emettere validamente un mandato d'arresto europeo anche laddove detta decisione sia soggetta a un sindacato giurisdizionale anche di merito prima dell'esecuzione del mandato.

3. Si chiede che la domanda di pronuncia pregiudiziale venga trattata secondo il procedimento d'urgenza, ai sensi dell'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
4. L'emanazione del provvedimento non comporta alcuna modifica alle condizioni di detenzione.
5. (omissis) [Nomina di un avvocato per l'imputato]
6. (omissis) [Nomina di un interprete per l'imputato]

Motivi:

1 I. Fatti:

Mediante trasmissione di un mandato d'arresto europeo, le autorità austriache hanno chiesto l'arresto dell'imputato per procedere alla sua estradizione ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Dal 14 maggio 2019 l'imputato è detenuto in custodia cautelare con l'accusa di furto per il procedimento (omissis) avviato dalla Amtsanwaltschaft Berlin (procura di Berlino). In occasione della sua audizione dinanzi al giudice a norma degli articoli 22 e 28 del Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (legge sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; in prosieguo: l'«IRG»), tenutasi il 24 maggio 2019, egli ha dichiarato di non acconsentire alla procedura semplificata di estradizione (articolo 41 dell'IRG), rinunciando invece ad avvalersi della regola della specialità (articolo 27 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri; in prosieguo: la «decisione quadro»). Con ordinanza del 29 maggio 2019, il Collegio disponeva nei confronti dell'imputato (in ragione dei dubbi rispetto all'autorità emittente il mandato d'arresto europeo [Or. 3] unicamente) la custodia cautelare provvisoria ai fini dell'extradizione, registrata quale provvedimento a carico di un soggetto già in stato di detenzione per un altro reato. La Generalstaatsanwaltschaft Berlin (procura generale di Berlino) ha chiesto che l'extradizione fosse dichiarata ammissibile (articolo 29, paragrafo 1, dell'IRG). Il Collegio rinviava la decisione sulla domanda e sottoponeva alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione (omissis) [formulata supra].

- 2 1. Il mandato d'arresto europeo della Staatsanwaltschaft Wien (procura della Repubblica di Vienna) del 16 maggio 2019 – (omissis) –, confermato in sede giudiziale con ordinanza del Landesgericht Wien (Tribunale del Land di Vienna) del 20 maggio 2019, risponde, nel contenuto, ai requisiti di cui all'articolo 83a, paragrafo 1, dell'IRG. Esso indica che, a carico dell'imputato e con uno stesso numero di fascicolo, sussiste un provvedimento di arresto della Staatsanwaltschaft

Wien del 14 maggio 2019 autorizzato giudizialmente il 16 maggio 2019 da detto stesso giudice con cui all'imputato sono contestati i seguenti reati commessi a Vienna:

- 3 a) Il 9 agosto 2018, insieme a un complice, si sarebbe introdotto in un pullman dell'impresa SQ Equipment Leasing Polska sottraendo da esso una macchina fotografica con relativa borsa, due zaini, un portafoglio e CNY 1 000 in contanti. In tale occasione avrebbe anche sottratto la carta di credito di una delle vittime.
- 4 b) Il 10 agosto 2018, insieme a un complice, si sarebbe introdotto in un veicolo dell'impresa W.E. Blaschitz per sottrarre degli oggetti di valore, fuggendo tuttavia senza il bottino dopo essere stato scoperto da un terzo il quale, dopo essere stato minacciato dall'imputato con un coltello, non ha seguito quest'ultimo e il complice.
- 5 c) Il 17 agosto 2018, insieme a un complice, avrebbe sottratto una borsetta contenente il portafoglio, un telefonino e un paio di occhiali per un valore complessivo di EUR 950 ed EUR 50 in contanti; in tale occasione egli si sarebbe appropriato della borsa mentre il complice distraeva il marito della vittima. [Or. 4]
- 6 d) Il 18 agosto 2018, insieme a un complice, si sarebbe introdotto in un'autovettura di un terzo sfondando il finestrino laterale per sottrarre oggetti di valore, senza tuttavia reperire alcunché.
- 7 2. In linea di principio, l'extradizione dell'imputato è anche ammissibile.
- 8 I fatti contestatigli sono reati che giustificano l'extradizione (articoli 3 e 81 dell'IRG), fermo restando che rispetto ai furti contestati (commessi a titolo «professionale», in parte tentati) non si rende necessario verificare la doppia incriminabilità conformemente all'articolo 81, paragrafo 4, dell'IRG posto che, in base al diritto dello Stato richiedente, si tratta di reati rientranti nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro, per i quali il massimo della pena detentiva è pari o superiore a tre anni. Le altre condotte sono penalmente sanzionate in conformità sia del diritto dello Stato richiedente (articoli 105, paragrafo 1, e 241e, paragrafo 3, del codice penale austriaco), che del diritto tedesco (articoli 240 e 274, paragrafo 1, punto 1, dello Strafgesetzbuch, codice penale - StGB) e punite, a norma del diritto dello Stato richiedente, con una sanzione privativa della libertà di durata massima non inferiore a dodici mesi.

9 Non risultano ostacoli ostativi all'extradizione dell'imputato.

10 II. Motivazione del rinvio pregiudiziale

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 maggio 2019 nelle cause riunite OG (C-508/18) e PI (C-82/19 PPU), il Collegio ritiene di non poter dichiarare ammissibile l'extradizione sulla base del mandato

d'arresto europeo della Staatsanwaltschaft Wien. Tuttavia, esso nutre dubbi quanto all'applicabilità di detta sentenza anche nel caso delle procure austriache.

- 11 1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del Staatsanwaltschaftsgesetz (legge austriaca sull'ufficio del pubblico ministero; in prosieguo: il «StAG»), le [Or. 5] procure austriache sarebbero vincolate alle istruzioni loro impartite. L'articolo 2, paragrafo 1, del StAG, è formulato come segue:
- 12 «Presso la sede di ogni Landesgericht (Tribunale del Land) competente in materia penale è istituita una Staatsanwaltschaft (procura), presso la sede di ogni Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land) una Oberstaatsanwaltschaft (procura superiore) e presso l'Oberstes Gerichtshof (Corte suprema) la Generalprokuratur (procura generale). Le procure sono direttamente subordinate e vincolate alle istruzioni delle procure superiori, mentre queste ultime e la procura generale sono direttamente subordinate e vincolate alle istruzioni del Bundesminister für Justiz (Ministero federale della giustizia)».
- 13 Pertanto, in base ai criteri stabiliti nella citata sentenza della Corte del 27 maggio 2019, una procura austriaca non può essere un'autorità emittente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro.
- 14 2. Tuttavia, la procedura di emissione di un mandato d'arresto europeo prevista in Austria si differenzia dalla fattispecie posta alla base della sentenza della Corte del 27 maggio 2019 per il fatto che, a norma del diritto austriaco, la decisione in materia non è rimessa in via esclusiva alle procure.
- 15 L'articolo 29 del Gesetz über die Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (legge austriaca sulla cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'Unione europea; in prosieguo: l'«EU-JZG») prevede che il mandato d'arresto europeo sia soggetto a un'autorizzazione giudiziale, acquisita anche nel caso di specie. L'articolo 29, paragrafo 1, prima frase, dell'EU-JZG è così formulato:
- 16 «La procura ordina l'arresto mediante mandato d'arresto europeo autorizzato da un giudice e dispone, se del caso, la segnalazione della persona ricercata nel sistema d'informazione Schengen in conformità dell'articolo 95 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAS) attraverso le autorità di sicurezza competenti laddove, almeno in uno Stato membro, sussista ragione di avviare una ricerca della persona ai fini del suo arresto».
- 17 Il procedimento di autorizzazione giudiziale è disciplinato dall'articolo 105 della Strafprozessordnung (codice di procedura penale austriaco; in prosieguo: la «StPO»): [Or. 7]
- 18 «(1) Il giudice è chiamato a pronunciarsi sulle richieste di imposizione e di mantenimento della custodia cautelare nonché sull'autorizzazione di determinate ulteriori misure coercitive. Esso è tenuto a fissare un termine per l'attuazione della misura da lui autorizzata (articolo 101, paragrafo 3), decorso il quale, in mancanza

di adozione della stessa, l'autorizzazione perde efficacia. Ove sia disposta la segnalazione ai fini dell'arresto a norma dell'articolo 169, nel termine non è computato il periodo di validità della segnalazione; tuttavia, la procura deve verificare almeno una volta l'anno se sussistano ancora i presupposti per l'arresto.

(2) Se necessario ai fini della decisione su una domanda proposta ai sensi del paragrafo 1, per ragioni di fatto o di diritto, il giudice può disporre la conduzione di ulteriori indagini da parte della polizia giudiziaria o compierle d'ufficio. Esso può anche esigere dalla procura e dalla polizia giudiziaria spiegazioni concrete sulla base degli atti e la presentazione di una relazione sull'attuazione della misura autorizzata e delle ulteriori indagini. A seguito dell'imposizione della custodia cautelare, il giudice può disporre che, anche successivamente, gli sia trasmessa copia dei documenti dei fascicoli indicati nell'articolo 52, paragrafo 2, punti 2 e 3».

19 Nell'ambito del suddetto esame giudiziale, a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della StPO, devono essere rispettati i principi di legalità e proporzionalità:

20 «(1) Nell'esercizio dei poteri e in sede di acquisizione delle prove, la polizia giudiziaria, la procura e il giudice possono ledere i diritti delle persone solo nella misura in cui ciò sia espressamente previsto dalla legge e necessario ai fini dell'adempimento dell'incarico. Ogni lesione dei diritti in tal modo cagionata deve essere proporzionata alla gravità del reato, al grado di fondatezza del sospetto e al risultato perseguito.

(2) Tra più atti d'indagine e misure coercitive efficaci, la polizia giudiziaria, la procura e il giudice devono adottare quelli che comportano il minor danno ai diritti degli interessati. In ogni fase del procedimento, i poteri concessi ex lege devono essere esercitati in maniera tale da evitare inutile scalpore, rispettare la dignità delle persone interessate e proteggere i loro diritti e gli interessi meritevoli di tutela.

21 L'autorizzazione giudiziale è impugnabile in conformità dell'articolo 87, paragrafo 1, della StPO.

22 3. In base alla dichiarazione da esso rilasciata dopo la sentenza della Corte del 27 maggio 2019, il governo austriaco ritiene che la sentenza de qua **[Or. 7]** non riguardi l'Austria, poiché il procedimento sopra descritto sarebbe in linea con il punto 75 della sentenza. Il presente Collegio non condivide tale opinione, posto che, conformemente alla sua lettura, le condizioni di cui ai punti 74 e 75 della sentenza non sono alternative – come evidentemente ritiene il governo austriaco – bensì cumulative.

23 Tuttavia, il Collegio ritiene che, nel procedimento austriaco, la procura – figurante verso l'esterno quale autorità emittente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro – non disponga, di fatto, in base al diritto nazionale, del potere decisionale esclusivo sull'emissione del mandato d'arresto europeo, rimesso piuttosto al giudice chiamato a concedere la relativa autorizzazione e, quindi, a

un'autorità giudiziaria indubbiamente indipendente che soddisfa appieno l'interesse a una tutela giurisdizionale dell'interessato sottolineato nella sentenza della Corte del 27 maggio 2019. Pertanto, esso sottopone alla Corte la questione formulata nel dispositivo dell'ordinanza.

24 III. Motivazione della richiesta di applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza

La questione pregiudiziale concerne uno dei settori di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia. L'imputato si trova attualmente in stato di custodia cautelare in ragione di un procedimento tedesco che, tuttavia, può concludersi in qualunque momento. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, prima frase, dell'IRG, la durata della custodia cautelare provvisoria ai fini dell'extradizione da eseguire a conclusione di esso è limitata a due mesi. In caso di applicazione del normale procedimento pregiudiziale vi è ragione di temere che l'imputato debba essere rilasciato prima della decisione e possa nuovamente fare perdere le proprie tracce.

(omissis)